

Tecniche e valori nella giurisprudenza costituzionale su impiego pubblico e mercato del lavoro

di Riccardo Salomone

Sommario: 1. Una premessa. 2. La continuità. 3. La discontinuità. 4. Il rischio di contraccolpi. Una conclusione.

1. Una premessa.

Il saggio osserva continuità e discontinuità della giurisprudenza costituzionale relativa alla materia dell'impiego pubblico e propone una riflessione conclusiva che riguarda l'assetto istituzionale dell'organizzazione del mercato del lavoro. Le considerazioni svolte seguono perlopiù movenze di tipo narrativo: si parte dal resoconto di quanto è avvenuto nello scenario giudiziale più vicino con la giustapposizione di elementi descrittivi e si aggiunge qualche valutazione personale (v. già Mariucci 1998). Questo taglio si presta – ci pare – alla preziosa occasione di discussione dialogante avviata dalla Rivista: elementi e dati ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale consentono di osservare le tecniche interpretative seguite dal giudice delle leggi e di prendere in considerazione i principi (valori) e così il ruolo della Corte nella lunga stagione di crisi dei rapporti economico-sociali che ancora oggi ci accompagna.

Più precisamente, il nostro fuoco oscilla tra la osservazione della tecnica interpretativa e il discorso sul ruolo della Corte costituzionale come istituzione giurisdizionale operante in rapporto al contenzioso tra Stato e Regioni con lo sviluppo dinamico dei contrapposti interessi. In estrema sintesi, nel saggio si guardano alcuni aspetti di dettaglio legati agli esiti del contenzioso costituzionale recente ma non si dimentica che un e forse il nodo di fondo resta quello di chiarire in partenza e quindi di mantenere ferme le condizioni sotto le quali, come giuristi (del lavoro), si produce conoscenza scientifica, cioè il paradigma metodologico ed epistemologico nella fase storica attuale (Nogler 2012; Del Punta 2013).

I piani di riflessione offerti dalla osservazione delle decisioni della Consulta, come noto, sono molteplici, utilizzabili da differenti prospettive culturali. Vi è peraltro un punto metodologico importante che è bene sottolineare in partenza: ricordiamoci che la Corte opera su casi singoli – con soggezione alla regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – perlopiù con una metodologia a-sistematica, per cui può in certo modo prescindere dal fare i conti con l'unità del sistema giuridico costituito. Con riferimento alla Carta fondamentale, unità è infatti “concetto di scopo”, e cioè direttiva ermeneutica utile per evitare contraddizioni tra norme costituzionali (così Mengoni 1987, p. 75; mentre il giurista interprete ha vincoli ulteriori: Mengoni 1988 su cui Nogler 2012).

Inoltre queste decisioni presentano sovente una struttura dialettica, specificamente orientata alle conseguenze materiali dei casi da decidere, “il cui dinamismo è

costantemente regolato dal criterio di razionalità inerente al principio (valore) di eguaglianza; una razionalità preoccupata non soltanto, come la razionalità weberiana, della calcolabilità e della certezza formale del diritto, ma anche delle ragioni della giustizia materiale” (così ancora Mengoni 1987, p. 75-76). Ma è da aggiungere che il nostro tema, la considerazione del contenzioso costituzionale relativo alla demarcazione degli ambiti di azione e competenza delle autonomie statali e territoriali, presenta problemi ulteriori e almeno in parte diversi da quelli del semplice contenzioso costituzionale: si tratta infatti, prima ancora che di una giurisprudenza sui conflitti tra “valori”, di una giurisprudenza sui conflitti tra “poteri”.

2. La continuità.

Il primo profilo che osserviamo riguarda la linea di continuità su cui si è mossa la nostra giurisprudenza costituzionale rispetto all’impiego pubblico o, meglio, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di una giurisprudenza relativamente “facile” rispetto a cui davvero molto forte ci appare qui il *continuum* interpretativo con il decennio precedente rispetto. Possiamo prendere un gruppo di quattro decisioni, con diversi Giudici redattori, come esemplificative di questa tendenza: la n. 175/2016 red. Sciarra; la n. 175/2017 red. Morelli; la n. 106/2013 red. Cassese; la n. 110/2017 red. De Pretis.

La prima decisione (n. 175/2016) attiene all’impugnativa da parte dello Stato di una legge regionale (n. 12/2015 della Regione Puglia) che nel prevedere l’assunzione nei ruoli regionali delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per semplice chiamata diretta e personale. La Corte dichiara l’illegittimità della legge regionale e argomenta che l’ambito materiale nel quale ricade la normativa sul collocamento obbligatorio, va ricavata conferendo rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all’oggetto specifico della regolamentazione adottata. Così la disciplina del collocamento obbligatorio viene ascritta in via prevalente all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.), di competenza esclusiva dello Stato. In particolare, secondo la Corte, “la definizione dei presupposti oggettivi e soggettivi di una normativa speciale, volta a dare concreta attuazione a inderogabili doveri di solidarietà, interferisce, difatti, con la disciplina del rapporto di lavoro, riconducibile a tale materia e postula un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale”. Del resto – aggiunge la Consulta – anche la disciplina regionale dei permessi (art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale), interviene su una materia attinente all’ordinamento civile e attratta nella competenza esclusiva dello Stato. La regolamentazione del rapporto di lavoro è contraddistinta dal concorso della fonte legislativa statale (le previsioni imperative del d.lgs. n. 165 del 2001) e della contrattazione collettiva (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001), alla quale, in forza della legge statale, è attribuita una potestà regolamentare di ampia latitudine.

La seconda decisione (n. 175/2017) attiene invece all’impugnativa, per vari profili, di una legge regionale della Lombardia. Qui la Corte si limita a poche battute ricordando la costante giurisprudenza che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, considera la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al

legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile». Anche un'ipotesi di addizione, come quella sotto scrutinio, estendendo al personale della Regione la disciplina (incidente anche sulle modalità di svolgimento dell'orario lavorativo) riferita da fonte statale solo al personale non dirigenziale del comune di Milano impiegato nelle attività per realizzazione e svolgimento di EXPO incide sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, e va incontro a declaratoria di illegittimità costituzionale.

La terza decisione del gruppo selezionato è di qualche anno precedente (n. 106/2013) e concerne una legge della Regione siciliana (n. 27 del 1991) che stabilisce una riserva di posti, nei pubblici concorsi, per determinate categorie di soggetti, inclusi coloro i quali hanno partecipato ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988. Secondo la Corte, nemmeno in questo caso la legge regionale supera il vaglio di costituzionalità: il legislatore può e deve fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi, ammissibile in ipotesi circoscritte e solo al ricorrere di precise condizioni più volte indicate dalla Corte. Ma il modo in cui detto termine è stabilito non può essere irragionevolmente discriminatorio. Nel caso specifico, il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto dal legislatore quando i progetti di utilità collettiva erano già conclusi, favorisce in modo arbitrario e irragionevole l'occupazione di alcuni soggetti a danno di eventuali altri che, ancora iscritti nelle liste di collocamento, avrebbero potuto anch'essi beneficiare della riserva per tutto il periodo in cui la disciplina censurata è rimasta in vigore.

La quarta e ultima decisione (110/2017) riguarda ancora l'impugnativa di una legge della Regione Puglia (la legge 15 febbraio 2016, n. 1). Qui la Corte precisa in partenza "le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rientrano astrattamente nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost." aggiungendo però subito che "nell'esercizio di tale loro competenza, le regioni devono rispettare la regola posta dall'art. 97, quarto comma, Cost. secondo cui «[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Dunque, se pure è indubbio che la disposizione costituzionale non precisa i casi in cui si può evitare il pubblico concorso per l'instaurazione di rapporti di pubblico impiego, la Corte ritiene che la fattispecie oggetto delle norme impugnate non rientrino fra quelle che possono consentire una legittima deroga alla regola in essa espressa (si trattava di una procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale già in servizio con contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato).

Come si vede, si tratta decisioni molto nette che portano all'estremo una giurisprudenza ormai consolidata: poco o nessuno spazio alla potestà legislativa regionale, per la quale, come conclude la Corte nella sentenza n. 175/2016, a dispetto della formale attribuzione di competenza, "non è dato ravvisare alcuna riserva" di azione nel nostro campo.

In vero, l'onda lunga di sottrazione di competenza alle autonomie regionali risale ai tempi della modifica del Titolo V della parte II della Carta fondamentale avvenuta nel 2001, e le molte decisioni sulla questione che ci occupa, per vero, non hanno contribuito alla chiarezza. E' infatti già dal primo gruppo di sentenze relative al lavoro nelle pubbliche amministrazioni che è scaturita una torsione interpretativa che produce ancora, per molti versi, i suoi effetti. La decisione simbolo di questa torsione è stata la

n. 380 del 2004. Allora la Regione ricorrente lamentava che la norma statale secondo cui ai medici che conseguono il titolo di specializzazione «è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente» si ponesse in contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto il meccanismo di equivalenza ivi individuato incideva su una materia appartenente alla competenza residuale della Regione stessa. La Consulta ha replicato nel senso che la norma impugnata attenesse alla disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego. Da ciò è seguito che essa era estranea alla materia dell'«ordinamento civile», perché la disciplina dei concorsi per l'accesso «per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, è invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato».

Da allora in avanti la Corte ha finito per “schiacciare” progressivamente i profili che attengono alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sulla materia di competenza esclusiva statale dell'«ordinamento civile». Tutto ciò con un paradosso, che è giunto all'apice con la sent. n. 189 del 2007 e ha trovato conferma anche nelle ultime decisioni corrispondenti alla nostra selezione. Rispetto alla disciplina che concerne il personale pubblico, i principi fissati dalla legge statale costituiscono tipici “limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale”. In altre parole: la scelta della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico operata dalla legge delega n. 421 del 1992 – con la connessa delega di disciplina alla contrattazione collettiva – azzerò gli spazi per l'autonomia regionale nella materia dell'impiego pubblico e impedisce a tutte le Regioni (e persino al personale pubblico di Regioni speciali e Province autonome) di avere regole proprie e diverse da quelle statali.

Con questa tecnica interpretativa alle autonomie regionali, ordinarie e speciali, resta progressivamente sempre meno. Il poco dapprima è concentrato sulla disciplina che concerne i concorsi o, meglio, che attiene alle modalità di accesso al lavoro pubblico, da ascrivere alla materia innominata dell'organizzazione amministrativa regionale, che rientra come tale nella competenza residuale. Ma poi – come bene mostra la selezione di giurisprudenza illustrata sopra – anche questa teorica attribuzione di competenza viene sconfessata nell'incedere del contezioso costituzionale successivo, rispetto alle pressanti istanze di “giustizia materiale”, fino al punto da risultare ridotta all'osso dopo gli anni della crisi economico-sociale, quando la Corte finisce per posizionarsi come arroccata a difesa del principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost. (sulle ragioni profonde di questa scelta ci bastino le pagine di Cassese 2015).

3. La discontinuità.

Il secondo profilo che osserviamo in questa sede riguarda invece la vera soluzione di continuità operata dalla Corte costituzionale in questi anni rispetto al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La discontinuità è riassunta in un'unica e assai importante decisione: la sentenza n. 251/2016 (red. Sciarra).

In questo caso la Consulta è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di diverse norme della legislazione di riforma delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015 - cd. riforma Madia), su ricorso della Regione Veneto. Le norme impugnate delegano il Governo a adottare decreti legislativi inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria. Esse spaziano dalla cittadinanza digitale (art.1), alla dirigenza pubblica (art. 11), dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19) e influiscono su varie materie, cui corrispondono interessi e competenze sia statali, sia regionali (e, in alcuni casi, degli enti locali).

Non è tanto il *judicial activism* temporale ad interessarci, almeno in questa sede, anche se i tempi delle sentenze della Corte hanno evidentemente una loro rilevanza – e la decisione è giunta a ridosso della scadenza del termine temporale per l’esercizio della delega quando il Governo si accingeva a licenziare due importanti decreti delegati. Qui interessa invece osservare il rilevante mutamento di posizione interpretativa (e la corrispondente scelta valoriale) rispetto alla giurisprudenza precedente, che ha molto a che vedere con il ruolo giocato dalla Consulta come istituzione giurisdizionale operante nel contenzioso sulle autonomie e in rapporto allo sviluppo dinamico di contrapposti interessi.

La sentenza n. 251 afferma che, per sciogliere il caso, occorre, anzitutto, verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte, ve ne sia una, di competenza dello Stato, cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso. Questa prevalenza escluderebbe la violazione delle competenze regionali. Ma quando, come nella specifica situazione, non è possibile individuare una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in via prevalente, la normativa impugnata, e vi è, invece, una concorrenza di competenze relative a materie legate in un “intreccio inestricabile”, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze. E specialmente – divaricandosi rispetto alla giurisprudenza precedente – la Corte afferma che l’intesa in Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost.

La Corte, in poche parole, sceglie la strada breve e ci consegna uno scenario nel quale, il Giudice delle leggi, più che porsi come paziente solutore dell’intreccio interpretativo qui si pone come autorità impositiva al legislatore statale dell’obbligo di negoziazione preventiva delle proprie leggi con le autonomie territoriali. E, così facendo, curva il principio di leale collaborazione – che, ricordiamolo, è scritto in Costituzione per proteggere le Regioni dai poteri sostitutivi del Governo – a finalità che non gli sono del tutto proprie. Dalla fase amministrativa di attuazione delle leggi stesse (come ricavato in via interpretativa nella sentenza 303/2013) ora la Corte lo sposta di grado, fino alla fase di costruzione del procedimento legislativo.

La Corte avrà avuto buone ragioni per procedere in questo modo. Però il punto è molto delicato, tanto che taluno (celatosi nello pseudonimo di John Marshall, ma a mo’ di editoriale del Giornale di Diritto Amministrativo n. 6/2016) ha scritto che “se

dovessimo sviluppare coerentemente il ragionamento della Corte, questa sentenza comporterebbe di fatto una modifica della...forma di stato” (Marshall 2016, p. 706). Del resto, se anche accogliamo, come sembra preferibile fare, una lettura meno drastica della sentenza n. 251, corriamo il rischio molto concreto che “ciò potrebbe attribuire alle autonomie territoriali un indebito potere di condizionamento nei confronti del legislatore statale, che potrebbe essere costretto ad accettare disposizioni contrarie all’interesse nazionale o lesive della sua stessa potestà legislativa, pur di non far scadere i termini di delega” (Marshall 2016, p. 707). E, come si dirà meglio poco innanzi, non si tratta di un caso di scuola.

4. Il rischio di contraccolpi. Una conclusione.

La osservazione di continuità e discontinuità nella giurisprudenza costituzionale relativa al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ci consente in conclusione di allargare lo sguardo all’assetto istituzionale dei rapporti Stato/Regioni prendendo in considerazione l’ambito che probabilmente, almeno dall’angolo visuale dei giuristi del lavoro, in questi anni ha interessato di più le relazioni dinamiche tra i due (in realtà ben più di due) soggetti: l’organizzazione del mercato del lavoro, un terreno presidiato dalle esigenze della effettività e della materialità degli interessi coinvolti.

L’organizzazione del mercato del lavoro corrisponde in misura prevalente ai servizi di collocamento e alle politiche del lavoro, che rappresentano un tasto dolente della nostra esperienza Repubblicana. Solo in parte il problema è di assetto e variabili giuridiche, come tutti sappiamo. Soprattutto il *vulnus* aperto è l’esito di processi di lungo periodo e di persistenze culturali incapaci di sciogliere i nodi del concreto (sia consentito il rinvio a Salomone 2016).

La Carta costituzionale ci mostra che anche una locuzione come *tutela e sicurezza del lavoro* può essere interpretata riduttivamente e al contempo ammorbida dal raccordo inter-istituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome. In sintesi, anche in questo ambito materiale, le relazioni materiali dei rapporti tra centro e periferia hanno provocato assestamenti progressivi che tendono a sconfessare la demarcazione delle competenze fissata nelle norme. Peraltro – e questo è il punto – il terreno delle politiche del lavoro ha continuato a rappresentare in questi anni un tasto dolente nonostante sia il terreno nel quale è stato con maggiore stabilità messo in pratica il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni nella forma dell’intesa e, più in generale, nella istituzionalizzazione di rapporti sempre più stretti in Conferenze.

E’ indubbio che sul punto di arrivo abbia influito il ruolo degli organi costituzionali. In *primis*, certo, ha influito un testo costituzionale poco perspicuo, come quello scaturito dalla riforma del 2001; ma poi ha pesato una giurisprudenza costituzionale molto rigida e accentratrice come quella corrispondente alle due sentenze ormai storiche sulla legislazione Biagi che hanno fatto leva, oltre la ragionevole misura, sull’ampliamento della nozione di “ordinamento civile” (la n. 50/2005 e la n. 51/2005). In terzo luogo, ha avuto rilievo il fatto che il *Jobs Act* sia stato oggetto di uno strappo sul piano politico e portata a compimento come se la riforma della Costituzione fosse già stata approvata e avesse già superato il *referendum*. Si può dire che si sia proceduto all’inverso: prima la abolizione delle Province, sulle quali si reggeva il nostro assetto del mercato del lavoro,

poi il decreto legislativo n. 150 con una revisione del modello di politiche del lavoro e la costituzione dell'Anpal e, infine, la riscrittura della Carta fondamentale, con l'accentramento di alcune prerogative in materia di politiche attive del lavoro sulla competenza esclusiva dello Stato. Quando sarebbe stato assai più logico procedere al contrario: prima la revisione della Costituzione, poi Anpal e, infine, la eliminazione delle strutture provinciali che presidiano il mercato del lavoro.

La situazione è molto anomala e, in questo scenario, aumentano i rischi di contraccolpi conseguenti agli esiti della sentenza n. 251/2016.

Prendiamo come primo esempio di questi rischi la legislazione *Jobs Act* degli autonomi (legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*) che ha vissuto un *iter* parlamentare caratterizzato da oscillazioni e una lunga fase di gestazione. Qui vale la pena richiamare il fatto che la norma di cui all'art. 16 della l. 81/2017, dedicata alle procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli artt. 5, 6 (e 11) è stata inserita nel corpo dell'originario disegno di legge solo negli ultimi passaggi parlamentari, probabilmente proprio quale effetto dell'arresto giurisprudenziale appena evidenziato. Ebbene, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, l'*iter* di approvazione dei decreti delegati è oggi complesso – ed offre alle Regioni un forte potere di condizionamento su una materia in cui le Regioni non hanno mai mostrato interesse a legiferare – al punto da fare dubitare che la tempistica indicata dal legislatore – dodici mesi, più eventuali tre – possa portare alla definitiva approvazione delle norme, pure importantissime, relative alla materia della rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi al fine di semplificare le attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione.

Come secondo esempio paradigmatico dei rischi che ci attendono, prendiamo invece la tormentata vicenda dei decreti ministeriali relativi alla attuazione del decreto legislativo n. 150/2015 (concernenti in particolare il regime di accreditamento degli operatori privati su base nazionale e regionale, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e il finanziamento dei centri per l'impiego). Decreti che, nel momento in cui si scrive, attendono ancora la formale approvazione. Ebbene, anche in questo caso è forte il rischio di contraccolpi conseguenti alla estremizzazione interpretativa degli effetti della leale collaborazione: spostare sempre più il terreno di confronto tra Stato e Regioni dalla demarcazione puntuale dei rispettivi spazi di azione, controllata dalla Corte costituzionale, alle forze della pressione politica e alle logiche del "ricatto" (che della collaborazione inter-istituzionale rappresentano il lato oscuro). Per dirlo fuor di metafora, che il finanziamento dei centri per l'impiego sia condizionato alla accettazione di disposizioni contrarie alle prerogative regionali fissate in Costituzione o lesive della loro stessa potestà legislativa, pur di non perdere il sostegno economico dello Stato.

Difficile dire dove queste torsioni del sistema ci porteranno. Per provare a ridurre i rischi accennati, però, dovremmo raccogliere con anticipo i segnali di cambiamento che arrivano dall'orizzonte comparato. Basta uno sguardo al caso spagnolo per accorgerci che il Tribunal Constitucional, anche in tempi difficili, non rinuncia a garantire l'equilibrio tra poteri e a prendere una posizione interpretativa nella questione dei rapporti tra Stato centrale e comunità autonome nella materia dei servizi per l'impiego e

delle politiche del lavoro (sentencia 100/2017, de 20 de julio relativa al delicato caso della Comunidad Autónoma del País Vasco e al ruolo delle autonomie nei programmi di riqualificazione professionale). Oppure si può allungare lo sguardo più in là, verso agli Stati Uniti d'America, dove, a dispetto delle prerogative dello Stato federale e della *preemption*, le istanze originarie di protezione proprie del diritto del lavoro (e del diritto sindacale), rinascono *bottom up* e vivono una nuova primavera nella dimensione degli stati e delle realtà istituzionali locali (Sachs 2011; Garden 2017; Liebman 2017; Andrias 2017; Patel, Fisk 2017).

Riferimenti bibliografici

- Andrias K. (2017), *Social Bargaining in States and Cities: toward a more Egalitarian and Democratic Workplace Law*, Paper prepared for Harvard Law School Symposium “Could Experiments at the State and Local Levels Expand Collective Bargaining and Workers’ Collective Action”, in *OnLabor* (<https://onlabor.org>).
- Cassese S. (2015), *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Bologna: Il Mulino.
- Del Punta (2013), *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *LD*, p. 37.
- Garden C. (2017). *The Seattle Solution: Collective Bargaining by For-Hire Drivers and Prospects for Pro-Labor Federalism*, Paper prepared for Harvard Law School Symposium “Could Experiments at the State and Local Levels Expand Collective Bargaining and Workers’ Collective Action”, in *OnLabor* (<https://onlabor.org>).
- Liebman W.B. (2017), *Does Federal Labor Law Preemption Doctrine Allow Experiments with Social Dialogue?*, Paper prepared for Harvard Law School Symposium “Could Experiments at the State and Local Levels Expand Collective Bargaining and Workers’ Collective Action”, in *OnLabor* (<https://onlabor.org>).
- Mariucci L. (1998), *Il diritto del lavoro e il suo ambiente*, in *Scritti in onore di Federico Mancini*, I, Milano: Giuffrè, p. 335.
- Mashall J (2016), *La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?*, in *GDA*, p. 705.
- Mengoni L. (1987), *Giurisprudenza costituzionale e diritto del rapporto di lavoro*, in *Lavoro, La giurisprudenza costituzionale (1956-1986)*, Vol I, Saggi, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, p. 39
- Mengoni L. (1988), *La questione del “diritto giusto” nella società post liberale*, in *RI*, p. 13.
- Napoli M (1988), *Politiche del lavoro, Occupazione, Diritto. Idee ed esperienze (1983-1986)*, Milano: Franco Angeli.
- Nogler L. (2012). *Rilettura giuslavoristica di “problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico”*. In *Jus*, p. 59.
- Pascucci P. (2012), *Servizi per l’impiego, politiche attive, stato di disoccupazione e condizionalità nella legge n. 92 del 2012*, in *RDSS*, n. 3, p. 453.
- Patel S.N, Fisk C.L. (2017), *California Co-Enforcement Initiatives that Facilitate Worker Organizing*, Paper prepared for Harvard Law School Symposium “Could Experiments at the State and Local Levels Expand Collective Bargaining and Workers’ Collective Action”, in *OnLabor* (<https://onlabor.org>).

Sachs B. (2011), *Despite Preemption: Making Labor Law in Cities and States*, in *HLR*, Vol. 124, No 5, p. 1153.
Salomone R. (2015), *Le prestazioni di politica attiva del lavoro al temo del Jobs Act*, in *LD*,